



STATUTO



INDICE

TITOLO I	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
art. 1	Denominazione - Sede	Pag. 3
art. 2	Durata	Pag. 3
TITOLO II	SCOPO-OGGETTO-PROGRAMMA GENERALE	
Art. 3	Scopo e Oggetto	Pag. 3
Art. 4	Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio	Pag. 5
TITOLO III	CONSORZIATI	
Art. 5	Requisiti e numero dei consorziati	Pag. 6
Art. 6	Ammissione dei consorziati - Quote di partecipazione	Pag. 7
Art. 7	Obblighi dei consorziati	Pag. 8
Art. 8	Sanzioni	Pag. 8
Art. 9	Recesso dei consorziati	Pag. 8
Art. 10	Esclusione del consorzio	Pag. 8
Art. 11	Accrescimento della quota	Pag. 9
Art. 12	Trasferimento delle quote	Pag. 9
TITOLO IV	FONDO CONSORTILE - CONTRIBUTO AMBIENTALE - ESERCIZIO SOCIALE	
Art. 13	Fondo consortile - Fondi di riserva	Pag. 9
Art. 14	Contributo ambientale CONAI	Pag. 9
Art. 15	Esercizio Sociale - Bilancio – Rimborsi e contributi di terzi- Divieto di distribuzione degli avanzi	Pag. 12
TITOLO V	ORGANI CONSORTILI - DIRETTORE GENERALE	
Art. 16	Organi del Consorzio	Pag. 13
Art. 17	Assemblea dei consorziati	Pag. 13
Art. 18	Diritto e modalità di voto	Pag. 13
Art. 19	Assemblea ordinaria	Pag. 14
Art. 20	Assemblea straordinaria	Pag. 14
Art. 21	Rappresentanza nell'Assemblea	Pag. 15
Art. 22	Consiglio d'amministrazione	Pag. 15
Art. 23	Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione	Pag. 16
Art. 24	Deliberazioni del Consiglio d'amministrazione	Pag. 18
Art. 25	Presidente – Vice Presidenti	Pag. 18
Art. 26	Collegio dei sindaci	Pag. 19
Art. 27	Controllo contabile	Pag. 19
Art. 28	Direttore generale	Pag. 20
Art. 29	Rappresentanza legale del Consorzio	Pag. 20
TITOLO VI	SCIoglimento DEL CONSORZIO - REGOLAMENTO - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 30	Regolamento	Pag. 21
Art. 31	Liquidazione - Scioglimento	Pag. 21
Art. 32	Vigilanza	Pag. 21
Art. 33	Rinvio alle disposizioni del codice civile	Pag. 21
TITOLO VII	DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE	
Art. 34	Deleghe associative	Pag. 21
Art. 35	Norma transitoria	Pag. 22



TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

(Denominazione - Sede)

1. È costituito dalle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi, in applicazione delle disposizioni degli articoli 221, comma 2, e 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un consorzio con attività esterna ai sensi degli artt. 2602 ss. cod. civ. denominato "Consorzio Nazionale Imballaggi". Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato "CONAI".

2. Il Consorzio ha sede in Roma.

Art. 2

(Durata)

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata qualora permangano i presupposti normativi della sua costituzione con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

2. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto, con le modalità indicate nell'art. 31, qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, previo parere del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO - PROGRAMMA GENERALE

Art. 3

(Scopo e oggetto)

1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro ed è costituito per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio richiamati dall'art. 220 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata.

2. Il CONAI, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in particolare dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e di libera concorrenza nelle attività di settore, nonché delle previsioni dell'art. 224 del medesimo decreto, svolge le seguenti funzioni in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio:

a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;

b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro, da parte dei produttori, dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;

c) elabora e aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio previsto dall'art. 225 di detto decreto legislativo e dall'art. 4 del presente statuto;

d) promuove accordi di programma con gli operatori economici, compresi le regioni e gli enti locali, per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;



e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto e gli altri operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del contributo ambientale CONAI di cui alla lettera h) ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui al comma 1. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale a essi riconosciuto dal CONAI;

f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i consorzi e gli altri operatori economici;

g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;

h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'art. 221, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine è determinato e posto a carico dei consorziati, con le modalità individuate dal presente statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui all'art. 224, comma 8, del suddetto decreto legislativo, il contributo denominato "contributo ambientale CONAI";

i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'art. 222, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche definendone gli ambiti di applicazione;

l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'art. 223 e i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale CONAI;

m) fornisce i dati e le informazioni richiesti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e assicura l'osservanza degli indirizzi da questo tracciati;

n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi al flusso degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti.

3. Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle Province italiane (UPI) o con le Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:

a) l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di cui all'art. 221, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio, nonché sulla base della tariffa di cui all'art. 238 del medesimo decreto, dalla data di entrata in vigore della stessa;

b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;

c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.



di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 205 di detto decreto, e in particolare degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui al comma 1 del presente articolo, può sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati mediante procedure trasparenti e selettive. L'attività sostitutiva può essere svolta solo per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio richiamati dal comma 1 e in via temporanea e d'urgenza, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali, opportunamente identificati, per l'organizzazione e (o) integrazione del servizio ritenuto insufficiente, e al CONAI venga corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee.

5. L'accordo di cui al comma 3 è sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente consorzio di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora, concluso l'accordo di cui al comma 3, uno o più consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non lo sottoscrivano o non concludano con gli enti locali che lo richiedano le intese necessarie per il ritiro dei rifiuti di imballaggio alle condizioni stabilite nel suddetto accordo, il CONAI subentra a tali soggetti nella conclusione delle intese al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui al comma 1.

6. Il CONAI collabora con le organizzazioni di categoria rappresentative a livello nazionale degli utilizzatori e dei produttori per le materie di comune interesse.

7. Il Consorzio può inoltre compiere gli atti e le operazioni necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto consortile.

Art. 4

(Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che evidenzia l'attività di studio e ricerca finalizzata a soluzioni innovative e individuali, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:

- a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
- b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
- c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
- d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere a esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
- e) realizzazione degli obiettivi di recupero e di riciclaggio.

2. Il Programma generale di prevenzione determina inoltre:

a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;

b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi indicati nella lettera a).



3. Il CONAI, entro il 30 novembre di ogni anno, elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico un Piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel Programma generale di prevenzione e gestione. Una relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente è inoltre trasmessa per il parere agli stessi Ministeri entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, e le eventuali modificazioni e integrazioni allo stesso, sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI.

TITOLO III CONSORZIATI

Art. 5

(Requisiti e numero dei consorziati)

1. Il CONAI è costituito dalle imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi. Si considerano:

- produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

2. I produttori e gli utilizzatori partecipano al CONAI in forma paritaria e costituiscono due distinte categorie di consorziati ai fini indicati dal presente statuto.

3. Ai soli fini dell'applicazione degli artt. 21, 22, 23 e 25 del presente statuto le imprese sono ulteriormente distinte:

- nell'ambito della categoria dei produttori, in due componenti espressione: a) delle imprese produttrici di materiali di imballaggio; b) delle imprese produttrici di imballaggi. Ciascuna componente della categoria dei produttori è suddivisa in sei sub-componenti, una per ciascuno dei sei materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro);
- nell'ambito della categoria degli utilizzatori, in due componenti espressione: a) dei commercianti e distributori; b) degli utilizzatori diversi dai primi. Questi ultimi sono divisi in tre sub-componenti: utilizzatori alimentari, utilizzatori chimici, altri utilizzatori.

4. Sono tenuti a partecipare al CONAI le imprese produttrici di imballaggi che non abbiano adottato uno dei sistemi previsti dall'art. 221, comma 3, alle lettere a) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché tutte le imprese che utilizzano imballaggi ad eccezione di quelle che utilizzano esclusivamente imballaggi facenti parte dei predetti sistemi. La partecipazione è obbligatoria anche nel caso in cui un sistema di cui alle lettere a) e c) di detto comma 3 non ottenga o non abbia ancora ottenuto il riconoscimento nonché di revoca dello stesso ai sensi dell'art. 221, commi 5 e 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Le imprese indicate nel comma 1 possono aderire al Consorzio tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le associazioni aderiscono in nome e per conto delle imprese associate. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti e, in particolare, per l'adempimento degli obblighi previsti nell'art. 7. Il regolamento previsto dall'art. 30 stabilisce le modalità per l'applicazione di quanto previsto nel presente comma.



6. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 6

(Ammissione dei consorziati - Quote di partecipazione)

1. Ogni impresa produttrice o utilizzatrice di imballaggi per divenire consorziata deve presentare al CONAI una domanda con la quale:

- dichiara di possedere i requisiti di cui al precedente art. 5, commi 1 e 3, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni;

- indica il consorzio previsto dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al quale aderisca come produttrice o del cui sistema faccia parte come utilizzatrice.

2. Nella domanda di cui al comma 1 ogni impresa può altresì conferire all'associazione imprenditoriale alla quale aderisce specifica delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi del successivo art. 21, comma 2. Limitatamente alle imprese che rientrano nel limite dimensionale indicato nel comma 4, la delega può anche conseguire a una disposizione dello statuto dell'associazione imprenditoriale che preveda espressamente il conferimento della delega con l'adesione alla stessa.

3. I consorziati sono tenuti a sottoscrivere e versare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, una quota di partecipazione costituita da un importo fisso pari a € 5,16 e, salvo quanto previsto dal successivo comma 4, da uno variabile, che si aggiunge al primo fino all'ammontare massimo complessivo di € 100.000,00. L'importo variabile è determinato con riferimento all'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione ed è pari:

i) relativamente alla categoria dei produttori, allo 0,015 per cento dei ricavi delle vendite effettuate nel territorio dello Stato di imballaggi e di materie prime destinate alla fabbricazione di imballaggi;

ii) relativamente alla categoria degli utilizzatori, con riguardo agli addetti al riempimento, agli utenti di imballaggi e agli importatori di imballaggi pieni, allo 0,015 per cento dei costi degli acquisti, anche dall'estero, di imballaggi o di materiali di imballaggi e, con riguardo ai commercianti e ai distributori, allo 0,00025 per cento dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni.

4. Per le imprese produttrici o utilizzatrici i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione, l'importo annuo di € 500.000,00, la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso di € 5,16.

5. Ciascun consorziato nella domanda di cui al comma 1 attesta inoltre, a seconda della categoria o della sua componente di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi, determinati secondo i criteri indicati nel comma 3 o l'ammontare dei ricavi complessivi dell'ultimo esercizio.

6. Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni consorziato può attestare al Consorzio, con dichiarazione scritta spedita anche in via telematica, le variazioni che, rispetto all'ammontare dei ricavi o dei costi del comma 3 relativi all'ultimo esercizio chiuso, risultino pari almeno al 20% dell'ammontare di quelli presi a riferimento all'atto dell'adesione, e rideterminare di conseguenza la sua quota. Qualora la quota di partecipazione sia stata determinata ai sensi del comma 4, il consorziato può attestare l'aumento dei ricavi che abbia comportato il superamento della soglia ivi indicata e rideterminare la sua quota ai sensi del comma 5.

7. L'ammissione al CONAI delle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi è effettuata sulla base delle domande presentate ovvero anche d'ufficio ricorrendone i presupposti di cui all'art. 5, comma 4. Il regolamento di cui all'art.



30 prevede le sanzioni applicabili ai consorziati che abbiano presentato una domanda con dichiarazione non veritiera in relazione agli obblighi posti dal comma 5.

8. In caso di aumento della quota di partecipazione ai sensi del precedente comma 6, il consorziato versa al CONAI l'importo corrispondente alla variazione, mentre in caso di diminuzione della quota non si fa luogo alla restituzione di somme ai consorziati.

9. Le variazioni della quota di partecipazione non hanno mai effetto per il passato.

10. Qualora sussistano obiettive ragioni commerciali e (o) contabili possono essere anche stabiliti criteri forfetari di determinazione dell'importo variabile della quota di partecipazione.

11. Nel caso di adesione ai sensi del precedente art. 5, comma 5, il pagamento della quota di partecipazione da parte della singola impresa può essere escluso oppure stabilito in misura ridotta o forfetaria dal Consiglio d'amministrazione, con indicazione delle modalità del relativo versamento.

Art. 7

(Obblighi dei consorziati)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, i consorziati hanno l'obbligo di versare al Consorzio le somme previste dall'art. 14.

2. I consorziati sono altresì obbligati a:

a) trasmettere al CONAI i programmi, le relazioni, i dati e le notizie il cui invio sia previsto dalla legge ovvero sia da questo richiesto attenendo all'oggetto consortile;

b) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal CONAI al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili;

c) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i consorziati;

d) favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 8

(Sanzioni)

1. L'inadempimento degli obblighi consortili comporta l'applicazione di una sanzione commisurata alla gravità dell'infrazione.

2. Il regolamento previsto dall'art. 30 individua i casi di violazione degli obblighi consortili e le relative sanzioni.

Art. 9

(Recesso dei consorziati)

1. Il recesso del consorziato è ammesso solo qualora vengano meno i requisiti d'ammissione.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al CONAI.

3. Qualora il recesso sia motivato dall'adozione di uno dei sistemi previsti dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o dalla partecipazione allo stesso come utilizzatore di soli imballaggi facenti parte dei predetti sistemi, il recesso ha effetto dal momento in cui è intervenuto il provvedimento di riconoscimento del sistema.

Art. 10

(Esclusione del consorziato)

1. È escluso dal Consorzio il consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione, che sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la



continuazione nell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e che non possa, in ogni caso, più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

2. L'esclusione ha effetto immediato e, al di fuori dei casi di cessazione dell'attività, deve essere comunicata al consorzio, entro 15 giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11

(Accrescimento della quota)

1. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorzio receduto o escluso.

Art. 12

(Trasferimento delle quote)

1. La quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione.

TITOLO IV

FONDO CONSORTILE – CONTRIBUTO AMBIENTALE – ESERCIZIO SOCIALE

Art. 13

(Fondo consortile - Fondi di riserva)

1. Il Fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento del Consorzio. Gli avanzi di gestione sono accantonati in una riserva di patrimonio netto e sono utilizzati per le finalità del primo periodo, nonché per promuovere politiche di riduzione del contributo ambientale verso i consorzi di filiera.

3. Le riserve di patrimonio netto sono costituite entro limiti coerenti con le effettive esigenze di funzionamento del Consorzio e possono essere utilizzate esclusivamente per fini di salvaguardia ambientale.

4. Sono altresì costituiti specifici Fondi di riserva indivisibili nei quali confluiscono separatamente i patrimoni esistenti alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute fino allo scioglimento, dei consorzi obbligatori previsti dall'art. 9-quater del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475. I Fondi costituiti dai patrimoni dei consorzi obbligatori sono destinati alla copertura dei costi della raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico per la relativa tipologia di materiale di imballaggio.

Art. 14

(Contributo ambientale CONAI)

1. Il contributo ambientale CONAI è dovuto ai fini della ripartizione dei costi di cui all'art. 3, comma 2, lettera h), del presente statuto e della copertura delle spese di gestione del Consorzio. Il contributo ambientale è determinato per ciascun materiale di imballaggio, perseguendone il massimo contenimento possibile, senza recare pregiudizio alla continuità delle attività di ritiro e di avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio e alla stabilità dei relativi flussi finanziari, tenendo conto delle riserve patrimoniali dei consorzi previsti dall'art. 223 del decreto



legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per l'applicazione e il versamento al CONAI del contributo si applicano i seguenti principi:

a) sono a carico dei produttori e utilizzatori di imballaggi i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali venga chiesto, in conformità all'accordo concluso ai sensi del precedente art. 3, comma 3, dalla competente amministrazione di procedere al ritiro, nonché gli oneri per il loro riciclaggio e recupero, inclusi i costi della selezione delle frazioni merceologiche omogenee;

b) le somme dovute dai produttori e utilizzatori di imballaggi a fronte dei costi di cui alla lett. a) sono determinate in funzione della quantità, del peso e della tipologia del materiale d'imballaggio immesso sul mercato nazionale, nonché dei costi connessi alla raccolta, riciclaggio e recupero di ciascuna tipologia di materiale, secondo criteri di economicità e di efficienza, tenuto conto della necessità di contrastare fenomeni di evasione, di elusione e di alterazione della concorrenza;

c) le somme dovute dai produttori e utilizzatori di imballaggi, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del contributo ambientale CONAI dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal soggetto che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un utilizzatore. In occasione di tutte le eventuali successive cessioni dell'imballaggio pieno, con esclusione di quelle ai consumatori finali, nelle fatture il cedente può alternativamente indicare, con riferimento al prelievo effettuato in occasione della prima cessione, l'ammontare del contributo applicato, unitariamente per singola "referenza", secondo le modalità indicate dal CONAI, ovvero la dicitura "contributo ambientale CONAI assolto". In nessun caso sono ammesse in fattura diciture diverse da quest'ultima. Il regolamento previsto dall'art. 30 individua per ciascuna tipologia di materiali di imballaggi l'operazione che va considerata "prima cessione", determina per gli imballaggi composti da diversi materiali i criteri di individuazione del materiale di prevalente rilievo da indicare in fattura, indica gli eventuali documenti concernenti il prelievo effettuato in occasione della prima cessione da consegnare al cessionario che li richiede in occasione delle successive cessioni;

d) nel caso in cui gli imballaggi siano immessi al consumo senza che si realizzi una cessione a un utilizzatore nel territorio nazionale, spetta al soggetto che immette al consumo l'imballaggio vuoto o pieno il versamento delle somme corrispondenti ai costi di cui alla lettera a); nel caso in cui la cessione avvenga invece a un soggetto che intenda a sua volta cedere l'imballaggio vuoto o pieno fuori del territorio nazionale, le somme innanzi indicate non sono dovute, su dichiarazione scritta e sotto la responsabilità del cessionario. Il regolamento previsto dall'art. 30 indica i casi nei quali, in ragione degli accordi internazionali conclusi ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera h), l'esenzione non si applica, determina le modalità dell'esenzione e dei relativi controlli, e indica le sanzioni eventualmente applicabili;

e) le somme prelevate ai sensi della lett. c) e quelle dovute ai sensi della lett. d) sono versate al CONAI, rispettivamente, dal soggetto percettore o debitore entro novanta giorni dal termine di liquidazione dell'i.v.a. concernente la relativa operazione, indicando la tipologia del materiale di imballaggio.

f) le somme prelevate ai sensi della precedente lett. c) sono soggette a vincolo di destinazione e non appartengono al soggetto percettore che, fino al versamento previsto dalla lett. e), ne ha la mera disponibilità precaria;

g) le somme versate al CONAI ai sensi della precedente lett. e) sono da questo incassate in nome e per conto dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed entrano direttamente a far parte dei loro mezzi propri, concluse le convenzioni di cui al comma 2 e salvo quanto previsto nel comma 3, lettere d) ed e), nonché nel comma 4.



2. Il contributo ambientale CONAI è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Per tali fini il contributo è attribuito dal CONAI, con apposite convenzioni, a ciascun consorzio costituito ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sulla base degli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dal Programma generale elaborato dal CONAI ai sensi del precedente art. 4 e in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia dei materiali di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.

3. Le convenzioni prevedono:

a) l'espressa accettazione da parte di ciascun consorzio delle norme dello statuto e del regolamento del CONAI che disciplinano la determinazione, l'incasso, il versamento e l'utilizzazione del contributo ambientale;

b) le modalità di incasso del contributo da parte del CONAI e della sua attribuzione a ciascun consorzio di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i fini e nel rispetto degli obiettivi indicati nel comma 2;

c) la possibilità di regolamentare le riserve patrimoniali dei consorzi costituite con le risorse provenienti dal contributo ambientale CONAI, anche prevedendo valori massimi ferma la salvaguardia della continuità operativa dei consorzi e della stabilità dei flussi finanziari destinati alle attività di ritiro e avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio;

d) la possibilità per il CONAI di verificare il rispetto:

- dell'utilizzazione del contributo in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

- degli obiettivi indicati nel comma 2, al termine di ciascun quinquennio;

e) all'esito delle verifiche degli obiettivi previste dalla lett. c) del presente comma:

- le modalità dell'eventuale destinazione di una quota aggiuntiva del contributo ambientale CONAI ai consorzi che abbiano realizzato percentuali di recupero o di riciclaggio superiori a quelle indicate per la loro tipologia di materiale nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali richiamati dall'art. 220 del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152;

- le modalità di riduzione della quota del contributo riconosciuto ai consorzi che non abbiano raggiunto gli obiettivi percentuali di recupero indicati nel Programma generale per la loro tipologia di materiale;

f) l'acquisizione da parte del CONAI, nel caso in cui questo subentri nella conclusione delle intese con gli enti locali ai sensi del precedente art. 3, comma 5, di una quota del contributo ambientale riconosciuto ai consorzi ai quali è subentrato; la quota è determinata dal Consiglio d'amministrazione, nel rispetto dei criteri di contenimento delle spese e di efficienza della gestione, per la copertura dei costi di tale attività. Le somme corrispondenti a tale quota del contributo entrano a far parte dei mezzi propri del CONAI, con il vincolo della suddetta destinazione;

g) la penale determinata dal regolamento previsto dall'art. 30 nel caso di mancata o incompleta trasmissione al CONAI delle informazioni e dei documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del CONAI in merito al contributo ambientale e alla sua utilizzazione.

4. Una quota del contributo ambientale è in ogni caso acquisita dal CONAI, nella misura determinata secondo le previsioni del regolamento di cui all'art. 30, per far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto di criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni



previste dall'art. 3 del presente statuto e dal versamento obbligatorio previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto anche degli altri contributi e proventi di consorziati e di terzi. Le somme corrispondenti a tale quota del contributo entrano a far parte dei mezzi propri del CONAI assieme a quelle relative alle quote acquisite ai sensi del comma 3, lettere d) ed e).

5. In caso di particolari esigenze, il contributo ambientale CONAI può essere escluso o stabilito in misura forfetaria dal Consiglio d'amministrazione, il quale può altresì determinarlo in misura ridotta o differenziata, per una o più tipologie di imballaggio, e dettare specifiche modalità relative alla sua applicazione, liquidazione, dichiarazione, versamento; ciò se e nei limiti in cui sussistano obiettive ragioni tecniche, economiche od organizzative risultanti da indagini e studi adeguatamente documentati, relativi alle caratteristiche, alle modalità di utilizzazione o commercializzazione, alle funzioni o destinazioni della tipologia di imballaggio, e/o attinenti il conferimento, la selezione, il riciclo o il riutilizzo dei relativi rifiuti, nel rispetto dei principi della responsabilità condivisa, della collaborazione e della concorrenza posti a fondamento del sistema di gestione degli imballaggi.

Art. 15

(Esercizio sociale - Bilancio – Rimborsi e contributi di terzi – Divieto di distribuzione degli avanzi)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consorzio adotta un sistema contabile in grado di dare evidenza, nei bilanci di cui ai commi 3 e 4, alle voci di costo relative a ciascuna iniziativa finanziata con la propria quota di contributo ambientale non destinata alle spese ordinarie di gestione, anche con riferimento alle attività di studio e ricerca volte a favorire la prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggi.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo.
4. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di amministrazione approva i progetti di bilancio preventivo e di bilancio di previsione triennale, che sottopone all'approvazione dell'assemblea convocata ai sensi del comma 3. Il bilancio preventivo è accompagnato da:
 - a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;
 - b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.
5. I documenti ai commi 3 e 4 restano depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea e finché sia approvato il bilancio consuntivo.
6. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come previsto dall'articolo 2423 del codice civile.
7. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il Registro delle Imprese entro 2 mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'articolo 2615-bis del codice civile.
8. I progetti di bilancio devono essere comunicati al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.



9. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico.

10. Ai non consorziati possono essere chiesti, su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, rimborsi e contributi ai sensi dell'art. 224, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11. È vietata la distribuzione degli avanzi di gestione alle imprese consorziate.

TITOLO V ORGANI CONSORTILI - DIRETTORE GENERALE

Art. 16

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio d'amministrazione;
 - c) il Presidente e i due Vice Presidenti;
 - d) il Collegio dei sindaci.

Art. 17

(Assemblea dei consorziati)

1. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo purché in Italia dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti ai sensi dell'art. 18, comma 1 o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge mediante avviso di convocazione, da depositare presso la sede del Consorzio, pubblicato sul sito internet del Conai e su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

2. L'avviso di cui al comma 1 deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione da tenersi qualora i consorziati intervenuti non rappresentino i due terzi dei voti spettanti ai consorziati.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea è presieduta dall'altro Vice Presidente. Se anche quest'ultimo è assente o impedito, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

4. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.

5. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 18

(Diritto e modalità di voto)

1. Ogni consorziato ha diritto ad almeno un voto nell'Assemblea. Se la quota di partecipazione è superiore a € 5,16 il consorziato ha diritto a un voto per ogni ulteriori € 5,16 interamente versati.

2. Per garantire il rispetto del principio di pariteticità posto dall'art. 5, comma 2, il numero complessivo dei voti spettanti alle due categorie di consorziati in occasione di ciascuna Assemblea deve essere eguale. A tal fine, ai consorziati appartenenti alla categoria che, sulla base delle risultanze del libro di cui all'art. 30, comma 2, dispone di un numero di voti inferiore a quello dell'altra



sono attribuiti, in proporzione ai voti spettanti ai sensi del comma 1, gli ulteriori voti, o frazioni di voto, necessari a raggiungere la parità tra le due categorie.

3. Il regolamento previsto dall'art. 30 determina le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del precedente comma.

Art. 19

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio preventivo annuale, il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione triennale del Consorzio;

b) elegge i componenti del Consiglio d'amministrazione, nel rispetto dell'art. 22, nonché il Presidente e gli altri componenti del Collegio dei sindaci, secondo quanto stabilito dall'art. 26 del presente statuto;

c) determina il compenso dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale nonché il compenso dei consiglieri di amministrazione, anche prevedendo un gettone di presenza, comprensivo del rimborso forfetario delle spese;

d) determina l'affidamento della revisione legale dei conti al Collegio sindacale o a una società di revisione, in quest'ultimo caso conferendole l'incarico e determinandone il compenso ai sensi dell'art. 27;

e) delibera sulle modificazioni del regolamento previsto dall'art. 30, salvo quanto disposto dall'art. 23, comma 2, lett. l);

f) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio d'amministrazione.

2. Tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai sensi dell'art. 18, comma 1, ovvero un terzo dei componenti del Consiglio d'amministrazione, possono chiedere al Consiglio di includere tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, convocata ai sensi del comma 3 del presente articolo o su richiesta dei consorziati stessi ai sensi dell'art. 17, comma 1, l'approvazione di modificazioni del regolamento previsto dall'art. 30. La richiesta, nel caso di convocazione ai sensi del comma 3, deve pervenire al Consiglio almeno sessanta giorni prima del termine indicato nell'art. 15, comma 3.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'art. 15, comma 3.

4. L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei voti ricalcolati ai sensi del precedente art. 18, comma 2 e in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti, qualunque sia la parte dei voti rappresentata dai consorziati intervenuti.

Art. 20

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nell'ipotesi indicata nel precedente art. 2, comma 2, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei voti ricalcolati ai sensi del precedente art. 18, comma 2.

3. L'Assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino più della metà dei voti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti. Qualora in seconda convocazione i consorziati intervenuti non rappresentino il numero di voti



necessario per la costituzione dell'Assemblea, questa può essere nuovamente convocata entro trenta giorni, salvo che per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto consortile e lo scioglimento anticipato del Consorzio. Il termine stabilito dall'art. 17, comma 1, è ridotto a otto giorni e l'Assemblea riunita in terza convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti.

4. Le modifiche dello statuto devono essere approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico.

Art. 21

(Rappresentanza nell'Assemblea)

1. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte del Consorzio.

2. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, o, se conferita alle associazioni imprenditoriali di categoria o ai consorzi previsti dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai quali le imprese aderiscono, per tutte le assemblee senza limiti di tempo o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega. In mancanza di indicazioni, la delega si intende conferita a tempo indeterminato. È sempre ammessa la revoca della delega, che va comunicata per iscritto al delegato e al CONAI.

3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.

4. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea tanti consorziati che detengano più di 100.000 voti, salvo le associazioni e i consorzi di cui al comma 2 che in relazione a ciascuna delle quattro componenti indicate nell'art. 5, comma 3, possono complessivamente detenere deleghe delle imprese appartenenti alla componente rappresentata relative a non più di un quarto dei voti attribuiti ai sensi dell'art. 18.

Art. 22

(Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio d'amministrazione è composto da diciassette membri, dei quali sedici eletti dall'Assemblea con modalità di voto tali da riservare alla categoria dei produttori otto amministratori, di cui uno per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio e due per l'intera categoria dei produttori, e alla categoria degli utilizzatori gli altri otto amministratori, dei quali quattro espressione dei commercianti e dei distributori. Il diciassettesimo amministratore è indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico in rappresentanza dei consumatori. Il regolamento previsto dall'art. 30 determina le modalità e i sistemi di voto per lista che assicurino il rispetto dei criteri di rappresentatività sopra indicati, la presentazione delle candidature e l'autonoma votazione delle liste da parte di ciascuna categoria, o sua componente, alla quale siano riservati uno o più amministratori.

2. Fino a quando non è stato nominato l'amministratore che rappresenta i consumatori, il Consiglio d'amministrazione si considera validamente costituito dai sedici membri eletti dall'Assemblea.

3. I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica: la cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito. I componenti del Consiglio d'amministrazione sono rieleggibili.



4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Consigliere di nomina ministeriale, i Ministri indicati nel comma 1 provvedono a sostituirlo; fino a quando non viene nominato il nuovo Consigliere si applica il comma 2. Se viene a mancare uno degli altri Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirlo con apposita deliberazione nel rispetto dei criteri di rappresentatività indicati nel comma 1; il Consigliere cooptato cessa dall'ufficio in occasione dell'Assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri è immediatamente convocata dal Collegio dei sindaci. Se vengono a cessare anche tutti i sindaci o qualora questi non procedano, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri e, se del caso, dei nuovi sindaci, è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

Art. 23

(Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio d'amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

2. Spetta al Consiglio d'amministrazione:

- a) approvare il Programma generale previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c) e dall'art. 4 nonché il Piano specifico previsto dall'art. 4, comma 3;
- b) deliberare in merito alla conclusione dell'accordo di programma quadro ai sensi dell'art. 3, comma 3;
- c) deliberare l'effettuazione dell'attività sostitutiva prevista dall'art. 3, comma 4;
- d) deliberare sulla conclusione delle convenzioni locali nell'ipotesi dell'art. 3, comma 5;
- e) deliberare in merito allo svolgimento della funzione di coordinamento con la gestione di altri rifiuti prevista dall'art. 3, comma 2, lett. i);
- f) deliberare in merito alle convenzioni previste dall'art. 14, comma 2;
- g) deliberare in merito alle verifiche, alle destinazioni, alle riduzioni e alle acquisizioni previste dall'art. 14, comma 3, lettere c), d) ed e);
- h) deliberare in ordine alla determinazione del contributo ambientale CONAI e alle modalità del suo versamento, in applicazione dei criteri indicati dall'art. 14 e tenuto conto dei reali costi sostenuti;
- i) nell'ambito delle disponibilità finanziarie del CONAI, deliberare, qualora siano superati a livello nazionale gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'art. 4, eventuali forme particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro i limiti massimi di riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte quarta di detto decreto;
- l) destinare i fondi di cui all'art. 13, comma 2, nel rispetto di quanto ivi previsto;
- m) redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione;
- n) redigere il bilancio preventivo annuale e il bilancio di previsione triennale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- o) nominare, nel rispetto delle previsioni dell'art. 25, il Presidente e i Vice Presidenti stabilendone i compensi;
- p) nominare e revocare il Direttore generale, stabilendone il compenso;



q) proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto e sottoporre le relative deliberazioni Assembleari all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico.

3. Spetta altresì al Consiglio d'amministrazione:

a) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei consorziati;
b) determinare le modalità procedurali per l'applicazione ai consorziati delle sanzioni previste dall'art. 8 del presente statuto e fissarne altresì i criteri nel caso delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 6, del regolamento indicato nell'art. 30;

c) determinare gli assetti organizzativi e le modalità della gestione amministrativa del CONAI;

d) autorizzare l'assunzione e il licenziamento del personale dirigente;

e) curare la comunicazione ai ministeri e alle autorità competenti di eventuali casi di inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 221, comma 3, del suddetto decreto legislativo;

f) valutare la relazione sulla gestione trasmessa entro il 31 maggio di ogni anno dai consorzi previsti dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente all'elenco dei consorziati, e dai produttori che adottano uno dei sistemi di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del suddetto decreto, unitamente all'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema, assumendo a riguardo, se del caso, le opportune deliberazioni;

g) valutare i piani specifici presentati dai soggetti di cui alla precedente lett. f);

h) deliberare la conclusione, con organismi con finalità analoghe operanti in altri Paesi in conformità alla direttiva UE 94/62, di eventuali accordi volti a perseguire in regime di reciprocità la massima semplificazione amministrativa per i consorziati che cedono fuori del territorio nazionale, o importano nello stesso, imballaggi vuoti o pieni;

i) deliberare la conclusione, con le associazioni imprenditoriali di categoria e con i soggetti previsti dall'art. 221 comma 3, del suddetto decreto legislativo, di accordi per l'organizzazione di sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio di rifiuti di imballaggi secondari e terziari;

l) deliberare la conclusione, con enti e associazioni a diffusione nazionale che rappresentino categorie imprenditoriali o imprese, anche estere, di accordi temporanei volti a perseguire semplificazioni relative all'adesione al CONAI e (o) alle modalità di calcolo e versamento del contributo ambientale, sempre che sussistano obiettive ragioni tecniche e nel rispetto dei principi della responsabilità condivisa, della collaborazione e della concorrenza posti a fondamento del sistema di gestione degli imballaggi;

m) deliberare in merito allo svolgimento delle funzioni in materia di imballaggio e rifiuti di imballaggio indicate all'art. 3, comma 2, lettere a), b), d), g), l), m), n);

n) deliberare la partecipazione a enti e società, purché nella misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto consortile;

o) assumere le deliberazioni su materie specificamente assegnate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento previsto dall'art. 30;

p) deliberare in merito alla comunicazione istituzionale del CONAI e alle campagne locali di comunicazione;

q) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

4. Il Consiglio d'amministrazione può delegare al Presidente proprie attribuzioni relative alla gestione ordinaria del Consorzio; può inoltre affidare al



Presidente, ai Vice Presidenti, ad altri Consiglieri e al Direttore generale specifici incarichi.

Art. 24

(Deliberazioni del Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. È altresì convocato su richiesta di almeno la metà dei suoi membri. La convocazione è fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e contiene l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inoltrata almeno otto giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno undici dei suoi componenti.

3. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario del Consiglio d'amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

Art. 25

(Presidente - Vice Presidenti)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio d'amministrazione scegliendolo tra i suoi membri di elezione Assembleare. Il Presidente non può essere scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla stessa categoria che ha espresso il suo predecessore. Il Presidente dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri amministratori alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla sua stessa categoria. Il nuovo Presidente dura in carica fino alla ricostituzione del Consiglio d'amministrazione in carica all'atto della sua nomina.

3. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio d'amministrazione coordinandone i lavori;

b) si assicura che a tutti i partecipanti siano fornite adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno del Consiglio d'amministrazione;

c) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione;

d) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio;

e) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

f) cura, nell'ambito degli indirizzi del Consiglio d'amministrazione, i rapporti del CONAI con i consorziati, le istituzioni, le autorità, i consorzi e i soggetti previsti dagli artt. 223 e 221 lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, gli altri terzi;

g) conferisce procure per singoli atti o categorie di atti.

4. Il Consiglio d'amministrazione elegge due Vice Presidenti scegliendoli tra i suoi membri di elezione Assembleare secondo i seguenti criteri:



- qualora il Presidente appartenga alla categoria dei produttori, i due Vice Presidenti devono essere scelti tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla categoria degli utilizzatori e ognuno di essi deve essere espressione di una delle relative componenti di cui all'art. 5 comma 3;

- qualora il Presidente appartenga alla categoria degli utilizzatori, un Vice Presidente deve essere scelto tra gli amministratori che rappresentano la categoria dei produttori, l'altro Vice Presidente deve essere espressione della componente degli utilizzatori di cui all'art. 5 comma 3 alla quale non appartiene il Presidente.

5. Nei rapporti con i terzi il Presidente può avvalersi, in specifiche circostanze, di uno o di entrambi i Vice Presidenti. In ogni caso, nell'ipotesi di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Presidente è sostituito dall'altro Vice Presidente.

Art. 26

(Collegio dei sindaci)

1. Il Collegio dei sindaci è costituito da sette membri effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono così nominati: uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. Gli altri membri sono eletti dall'Assemblea. Almeno un componente effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Se il controllo contabile è affidato dall'Assemblea al Collegio sindacale tutti i sindaci devono essere iscritti in tale registro, salvo quelli di nomina ministeriale.

2. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili.

3. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio sindacale riferisce altresì all'Assemblea con apposite relazioni sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.

4. I sindaci partecipano all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio d'amministrazione.

5. I sindaci nominati dallo Stato possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati.

6. La presenza alle riunioni del Collegio sindacale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto a riguardo dall'art. 24, comma 1.

Art. 27

(Controllo contabile)

1. La revisione legale dei conti del Consorzio è esercitata dal Collegio sindacale o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

2. Il Collegio sindacale o la società incaricata della revisione legale dei conti:

a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;

b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

3. Si applicano, in quanto rilevanti e compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.



4. L'Assemblea determina ogni triennio l'affidamento della revisione legale dei conti al Collegio sindacale o alla società di revisione. In quest'ultimo caso ne conferisce l'incarico su proposta motivata del Collegio sindacale e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

5. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

6. L'incarico alla società di revisione può essere revocato dall'Assemblea solo per giusta causa, sentito il Collegio sindacale.

Art. 28

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale è responsabile dell'organizzazione del Consorzio, lo dirige e provvede alla sua attività ordinaria. Il Direttore generale:

a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili;

b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio; gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;

c) gestisce i rapporti di lavoro con il personale dipendente; provvede alle assunzioni e ai licenziamenti, compresi quelli del personale dirigente soggetti alla preventiva autorizzazione del Consiglio d'amministrazione;

d) coadiuva l'Organo amministrativo competente nell'elaborazione e aggiornamento del Programma generale previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c) e dall'art. 4 e del Piano specifico previsto dall'art. 4, comma 3;

e) verifica la sussistenza dei requisiti d'ammissione o esclusione dei consorziati ai fini delle relative deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;

f) applica ai consorziati le sanzioni previste dall'art. 8 e disciplinate dal regolamento indicato nell'art. 30 secondo le modalità e i criteri determinati ai sensi dell'art. 23, comma 3, lett. b);

g) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i consorziati, le istituzioni, le autorità, i consorzi e i soggetti previsti dagli artt. 223 e 221, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli altri terzi;

h) provvede alla trasmissione di ogni programma, bilancio, piano, atto, notizia o dato previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e approvato dal Consiglio d'amministrazione.

2. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'amministrazione senza diritto di voto.

Art. 29

(Rappresentanza legale del Consorzio)

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio.

2. I Vice Presidenti hanno la rappresentanza legale del Consorzio nei limiti delle attribuzioni eventualmente a loro delegate dal Consiglio d'amministrazione. Inoltre, in caso di grave impedimento del Presidente, la piena rappresentanza legale spetta al Vice Presidente più anziano di età e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, all'altro Vice Presidente.

3. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, ha i poteri di rappresentanza necessari per lo svolgimento delle funzioni indicate nell'art. 28 e, in tale ambito, può anche rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti; può altresì ricevere dal Presidente procure per singoli atti o categorie di atti non inerenti ai suoi poteri statutari.



TITOLO VI
SCIoglIMENTO DEL CONSORZIO - REGOLAMENTO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30
(Regolamento)

1. È approvato un regolamento per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio. Il regolamento, che è immediatamente efficace, viene trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, che possono chiedere eventuali modifiche e integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

2. Il regolamento indica i libri sociali obbligatori, tra i quali necessariamente il libro dei consorziati.

Art. 31
(Liquidazione - Scioglimento)

1. Qualora il Consorzio si scioglia e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle norme vigenti e al disposto dell'art. 13, comma 4, ultima frase, del presente statuto, per l'eventuale parte residua dei patrimoni dei consorzi obbligatori e in generale nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Art. 32
(Vigilanza)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico nominano un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Art. 33
(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi tra imprenditori.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

Art. 34
(Deleghe associative)

1. Le deleghe per la partecipazione al CONAI rilasciate alle associazioni imprenditoriali prima delle modificazioni statutarie approvate dall'Assemblea dei consorziati di aprile 2008 conferiscono la rappresentanza a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 21 qualora non contengano limitazioni temporali.



2. È fatta salva la revoca della delega a norma di statuto.

Art. 35

(Norma transitoria)

1. Il Consiglio d'amministrazione in carica alla data del 22 aprile 2015 prosegue nel suo mandato fino alla sua naturale scadenza, assumendo le proprie deliberazioni con il voto favorevole di almeno venti dei suoi componenti.

2. La previsione di cui al precedente comma 1 si applica al Comitato esecutivo in carica alla data del 22 aprile 2015, ferma la possibilità per il Consiglio d'amministrazione di revocare le deleghe attribuite. Il Comitato esecutivo delibera con il voto favorevole di almeno nove dei suoi componenti.